



TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

COMUNE DI ARMENO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARMENO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della L.R. 29/2009

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. *48* del *28/02/2016*

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'Archivio regionale in materia di usi civici di Torino, sono soggetti al godimento degli usi civici essenziali come da decreto di assegnazione a categoria.

Art. 2 - Definizione

1. Gli Usi civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Armeno sono l'uso civico di "legnatico" e l'uso civico di "pascolo".

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti.
2. Ai sensi dell'art. 45 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale.

TITOLO SECONDO

USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 4 - Godimento dell'uso civico di legnatico

1. L'uso civico di legnatico è goduto secondo modalità conformi alle prescrizioni all'uopo impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, nonché alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
2. Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:
 - a) raccolta a titolo gratuito di legna secca: spetta a titolo gratuito a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere in qualsiasi momento la legna secca giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm; qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco, è fatto obbligo agli utenti di non scompigliare le cataste;
 - b) assegnazione a pagamento: tutti i cittadini residenti nel territorio comunale possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico.
3. Le richieste di cui alla lett. b) del comma precedente devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'amministrazione comunale, valutata la legittimazione dei singoli richiedenti, trasmette le richieste al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio ovvero al soggetto abilitato alle operazioni di martellata, assegno e stima.
5. È fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.
6. Chiunque, dopo l'assegnazione, non provveda al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato nei termini, non è ammesso ad altre assegnazioni nei tre anni successivi, fatta salva l'applicazione di ogni sanzione prevista dalle leggi e dai regolamenti in materia.

TITOLO TERZO

USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 5 - Suddivisione del pascolo

1. I pascoli comunali sono suddivisi, secondo il loro utilizzo, in due distinte originarie categorie per capi bovini e per capi ovicaprini.
2. Nel rispetto del rapporto di carico "1 bovino adulto = 5 ovicaprini", la Giunta Comunale, sia in sede di concessione sia in sede di assegnazione dei pascoli in esubero, esaurita la disponibilità di pascoli per una delle due originarie categorie, può soddisfare le richieste in deroga all'originaria destinazione.

Art. 6 – Strutture d'alpe

1. Le strutture di alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli gravati da uso civico sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

Art. 7 – Carichi pascolivi

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A. / ettaro / anno) sono stabiliti dalla Giunta comunale sulla base di relazioni tecnico-agrarie prodotte dall'Ente competente e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.

2. La conversione n° capi / U.B.A.(Unità Bovina Adulta) avviene secondo la seguente tabella:

- vacca in lattazione	1 U.B.A.
- manze ed altre bovine asciutte da sei mesi a due anni	0,7 U.B.A.
- vitelli e manzette fino a sei mesi	0,5 U.B.A.
- ovini e caprini	0,2 U.B.A.

TITOLO QUARTO

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE

Art. 8 – Concessione quinquennale dei pascoli e delle strutture d'alpe

1. Il Comune di Armeno concede a titolo oneroso l'uso civico dei pascoli e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, sopra individuati, per un periodo non superiore a cinque anni secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi.
2. Al fine della concessione quinquennale e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento fanno pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza.
3. Coloro che non abbiano presentato l'istanza di cui al precedente comma nel termine indicato sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, la Polizia Locale effettua sopralluogo nelle stalle dei richiedenti, in presenza degli interessati, al fine di verificare:
 - a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione con il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio comunale.
5. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento di cui al comma precedente costituisce impedimento all'assegnazione del pascolo.

Art. 9 - Procedure di assegnazione quinquennale

1. Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, i pascoli e le strutture d'alpe sono concesse con le seguenti modalità:
 - a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati dalla Polizia Locale fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;
 - b) se i comprensori di origine risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico, ovvero potranno essere assegnati pascoli ovicaprini da utilizzare per bovini e viceversa secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 3;
 - c) se le richieste per i singoli comprensori superano i carichi di cui al precedente art. 7, il pascolo verrà assegnato in ugual misura (numero uguale di capi) ai richiedenti titolari del diritto di uso civico.
2. In sede di concessione la Giunta Comunale può stabilire l'accorpamento di due o più pascoli al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
3. Gli assegnatari dei pascoli ad uso civico e delle strutture provvedono, a pena di decadenza, al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria, entro dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione.
4. In pendenza di assegnazione quinquennale del pascolo, data la possibile variazione annuale dei capi aventi diritto effettivo di monticazione, si procederà a variazione del pascolo assegnato solo

se verrà superata la soglia del 10% in aumento o diminuzione rispetto alle condizioni di assegnazione.

5. Annualmente all'inizio della stagione pascoliva, in contraddittorio con l'assegnatario e con un rappresentante delle associazioni di categoria, è redatto un verbale dal quale risultino le condizioni del pascolo assegnato.

6. Si procede in assenza dell'assegnatario e del rappresentante delle associazioni di categoria qualora i medesimi, convocati con preavviso di almeno cinque giorni, non si siano presentati.

Art. 10 – Obblighi degli assegnatari

1. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i pascoli e le strutture assegnati.

2. Gli assegnatari comunicano agli Uffici comunali, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi in proprietà che hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio, ai fini del pagamento degli oneri di concessione di cui al successivo art. 16.

3. Gli assegnatari che in pendenza della concessione quinquennale abbiano maturato un diritto di uso civico superiore al carico massimo del comprensorio assegnato devono far pervenire agli Uffici comunali, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza per l'assegnazione di ulteriori comprensori pascolativi.

4. La mancata presentazione dell'istanza ovvero il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento di cui all'art. 11, comma 4, comportano la mancata assegnazione del pascolo.

TITOLO QUINTO
ESERCIZIO DEL DIRITTO IN PENDENZA DI ASSEGNAZIONE QUINQUENNALE

Art. 11 – Nuovi titolari di uso civico

1. I residenti del Comune di Armeno, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 3, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza in tal senso.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10.

TITOLO SESTO
CONCESSIONE STRAORDINARIA DI PASCOLI E STRUTTURE D'ALPE

Art. 12 - Modalità di concessione straordinaria dei pascoli e delle strutture d'alpe

1. Coerentemente con le finalità di conservazione, miglioramento e ottimale utilizzazione, i pascoli e le strutture d'alpe possono, per determinati periodi, essere concesse in uso esclusivo a terzi mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.
2. La procedura di concessione è soggetta ad obbligo di pubblicazione mediante affissione di apposito avviso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi idonei allo scopo.
3. La concessione può essere assegnata anche in presenza di una sola offerta valida purché i corrispettivi offerti non siano inferiori alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
4. A parità di offerte costituirà titolo di preferenza la residenza nel Comune di Armeno.
5. La concessione dovrà avere una durata coerente con l'esercizio del diritto di uso civico previsto all'art. 8.
6. In caso di più richieste si procede alla concessione mediante asta al rialzo tra i vari richiedenti, con assegnazione a chi presenti l'offerta più vantaggiosa.
7. L'aggiudicatario è tenuto a stipulare l'atto concessorio e a versare una somma pari al 10% del corrispettivo totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza.
8. E' consentito derogare alla procedura di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile. In tale caso la Giunta comunale fornisce opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI SULL' USO DEI PASCOLI

Art.13 - Tariffe dei pascoli e delle strutture

1. La Giunta Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo le tariffe concessorie di pascoli e strutture entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la stagione di monticazione. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe previgenti.
2. I corrispettivi sono pagati entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Decorso tale termine, sulle somme dovute sono applicati gli interessi di mora e il debitore decade dall'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.

Art.14 - Metodo di pascolo bovino

1. Al fine di mantenerne nel tempo la qualità, il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) utilizzo tassativo di recinzioni mobili (filo elettrico);
 - b) preventiva programmazione di pascolo "turnato" attraverso la suddivisione dell'area assegnata in sottozone di pascolamento e loro utilizzo (una alla volta) attraverso recinzioni mobili;
 - c) sosta dell'intera mandria nella singola sottoarea sino ad ottimale sfruttamento di tutte le specie arboree (anche quelle qualitativamente minori);
 - d) inizio del pascolo programmato partendo dalle sottoaree a quota più bassa per poter sfruttare successivamente i ricacci;
 - e) sviluppo della fertirrigazione (svuotamento e spargimento sul territorio del contenuto delle concimaie);
 - f) sviluppo dell'irrigazione;
 - g) rispetto del carico pascolativo assegnato al fine di evitare sottopascolo o sovrapascolo;
2. A fronte di situazioni particolarmente favorevoli della cotica erbosa e su specifica domanda dell'assegnatario, la Giunta Comunale può autorizzare carichi pascolativi superiori a quello assegnato purché venga rispettato il rapporto U.b.a. / giorni di pascolamento.
3. Annualmente, al termine della stagione pascoliva, con le modalità di cui all'art. 8, si procede a sopralluogo per la verifica dell'osservanza della disposizione del comma 1.
4. Ogni violazione grave delle regole di cui ai commi 1 e 2, accertata nel verbale redatto a norma del comma precedente, comporta la decadenza dall'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.
5. Il verbale deve contenere, quando possibile, elementi per la quantificazione dei danni.

Art . 18 - Controlli

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale effettua controlli durante la stagione pascoliva.
2. L'eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato o eccezionalmente autorizzato, come pure il mancato rispetto dei tempi di monticazione / demonticazione o del metodo di pascolo, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia, comporta la decadenza dall'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.

Art. 19 - Sanzioni

1. Violazioni gravi del presente regolamento verbalizzate e sanzionate dal Comune e dal Corpo Forestale dello Stato per quanto di specifica competenza, sentito il parere degli Usi Civici Regionali, provocheranno la sospensione del "diritto di uso civico" sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento viene trasmesso per competenza all'Ufficio regionale degli Usi Civici.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 12/02/2016 al 27/02/2016
Senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depositato presso la Segreteria comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrato in vigore 22/02/2016

